

Gruppo Teatrale Universitario

Statuto

Art. 1 – Denominazione

È costituita presso l'Università degli Studi di Udine l'associazione "Gruppo Teatrale Universitario".

Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede in Feletto Umberto in Via Traiano 11/3.

Art. 3 – Durata

L'Associazione ha durata di anni dieci e può essere prorogata in forma tacita o sciolta anticipatamente dall'assemblea dei soci.

Art. 4 – Scopi

L'Associazione è apartitica e aconfessionale. È costituita senza finalità di lucro.

Essa si propone di:

- promuovere la formazione e la cultura teatrali dei soci;
- organizzare ed allestire spettacoli teatrali, nonché ogni altra attività per la quale sia necessario l'uso della recitazione (film, lettura in pubblico, spettacoli multimediali);
- stabilire contatti con diverse realtà interessate al teatro;
- promuovere il teatro come fonte di cultura e di crescita personale all'interno dell'Università.

Art. 5 – Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Tutte le cariche sono a titolo gratuito.

Art. 6 – Soci

Può diventare socio ordinario chiunque purché studente universitario o laureato. La maggioranza dei soci deve essere comunque costituita da studenti universitari. I soci ordinari hanno diritto di voto in assemblea. Inoltre può essere socio onorario chi ne abbia espresso in forma scritta il desiderio e/o sia ritenuto meritevole dal Consiglio Direttivo, salvo approvazione della prima assemblea dei Soci. I soci onorari hanno diritto di parola in assemblea.

Art. 7 – Assemblea dei Soci

L'assemblea è formata da tutti i soci e si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno.

L'assemblea è convocata tramite inviti da trasmettere ai soci almeno venti giorni prima della seduta, salvo i casi d'urgenza. La convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno e può avvenire per via telematica.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno la metà dei soci aventi diritto al voto; qualora non sia raggiunto il prescritto numero di soci, l'assemblea ordinaria si intende riunita in seconda convocazione un'ora dopo quella stabilita, e le deliberazioni hanno validità qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea ordinaria si riunisce per discutere ed approvare la relazione annuale, il bilancio annuale, e per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno. L'assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, ed ogni qualvolta un ordine del giorno venga proposto dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/5 dei soci aventi diritto al voto che ne inviino richiesta scritta al Presidente.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Le elezioni alle cariche sociali hanno luogo sempre e soltanto mediante votazione a scrutinio segreto.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o da un Consigliere designato dal Presidente.

Art. 8 - Assemblea Straordinaria

L'assemblea si riunisce in seduta straordinaria per discutere ed approvare eventuali modifiche allo statuto. L'assemblea straordinaria può essere convocata in qualsiasi momento su iniziativa del Presidente o su richiesta della maggioranza dei Consiglieri, o su motivata richiesta sottoscritta da almeno 1/5 dei soci aventi diritto al voto.

Per la validità dell'assemblea straordinaria valgono le norme stabilite al precedente Art.7, fatto salvo che le delibere saranno prese con la maggioranza dei 2/3 dei presenti.

Art. 9 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito da 5 Consiglieri eletti dall'assemblea ordinaria tra i soci aventi diritto al voto.

Il consiglio elegge nel proprio seno il Presidente, il Tesoriere ed il Segretario del Consiglio.

I consiglieri durano in carica un anno, e possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo decide e/o approva proposte di attività, in accordo con gli scopi che si prefigge l'associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno 2 Consiglieri, e comunque almeno due volte all'anno.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza ed il voto favorevole della maggioranza del consiglio.

In caso di rinuncia di un consigliere, il consiglio alla prima riunione provvede alla sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea ordinaria.

Art. 10 – Presidente

Il Presidente è eletto a maggioranza semplice tra i membri del Consiglio Direttivo.

Egli dura in carica per la durata del Consiglio.

Il Presidente rappresenta l'Associazione verso i terzi ed in giudizio, presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e ne coordina l'attività. Nei casi di urgenza può esercitare il potere del consiglio salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Art. 11 – Patrimonio – Amministrazione

Il patrimonio è costituito:

- dai beni mobili ed immobili che diventeranno proprietà dell'associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate sono costituite:

- da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito, aziende private e pubbliche e da enti in genere;
- da sovvenzioni, donazioni, lasciti di terzi o di associati;
- dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Art. 12 – Esercizio Sociale

L'anno sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno ed i rendiconti assembleari e finanziari dell'associazione, nonché il bilancio preventivo, redatti dal Consiglio Direttivo, sono sottoposti ogni anno all'approvazione dell'assemblea ordinaria.

Art. 13 – Caso di Scioglimento

L'associazione può essere sciolta dall'Assemblea Straordinaria su proposta unanime del Consiglio Direttivo. In caso di scioglimento il Consiglio Direttivo deciderà la destinazione dell'eventuale patrimonio dell'associazione, in conformità con gli scopi dell'associazione, previa approvazione dell'Assemblea straordinaria.

Art. 14 – Controversie

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del C. C. che regolano casi analoghi.